

## **Ricorso contraddittorio della Regione Lombardia contro lo “Sblocca Italia”**

Il **Ricorso della Regione Lombardia**, deciso con Delibera del 19 settembre 2014, **non è assolutamente credibile**, perché viziato da una gestione dei rifiuti in cui la stessa Regione Lombardia si è sempre distinta per una sostanziale subalternità alle aziende smaltitrici ed al business dell'incenerimento.

Il risultato è che in Lombardia vi sono attivi **13 inceneritori con un potenziale di incenerimento di circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, contro un fabbisogno attuale, peraltro in tendenziale calo, di circa 2 milioni.**

Inoltre a **Brescia opera il più grande inceneritore d'Europa, di A2A**, con potenzialità di quasi 1 milione di tonnellate, che brucia di norma tra le 720 e le 820 mila tonnellate di rifiuti all'anno, di contro ad un fabbisogno dell'“ambito ottimale”, ovvero la provincia di Brescia, di 288.000 tonnellate di rifiuti da smaltire nell'anno 2013. Il disastro è stato possibile perché la Regione Lombardia, dopo aver autorizzato, nel 1993, un inceneritore a Brescia per trattare al massimo 266.000 tonnellate di rifiuti ha chiuso un occhio di fronte alla costruzione “abusiva” e senza Via da parte dell'allora Asm di un inceneritore da 500.000 tonnellate circa, entrato in funzione nel 1998. Inoltre la stessa Regione ha assecondato l'aggiunta di una terza linea di incenerimento nel 2004, costruita senza Via e senza alcuna autorizzazione, raggiungendo un totale di oltre 800.000 tonnellate di rifiuti; terza linea che ha comportato la condanna da parte della Corte di giustizia europea, nel 2007, appunto, per mancata Via.

Proprio questo megainceneritore, dunque, presenta un surplus di potenzialità di circa 450.000 tonnellate di rifiuti, attualmente compensati da circa 50.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti da tutta la Regione Lombardia e circa 400.000 tonnellate di rifiuti speciali, soprattutto Cdr, quasi interamente importati da tutta Italia.

**Quindi, A2A innanzitutto ed in minor parte Hera ed Iren dell'Emilia Romagna sono le promotrici del comma 5 dell'art. 35**, perché per un inceneritore i rifiuti urbani, a differenza degli speciali che costano, rappresentano un ricavo, nell'ordine di circa 10 milioni di euro per ogni 100.000 tonnellate di rifiuti urbani importati.

La strategia di A2A si è così dispiegata, a partire dal 2013, quando le sono venuti del tutto meno i copiosi contributi Cip6, ammontanti complessivamente a circa 500 milioni di euro.

Da allora A2A, con una potente azione di lobby, ha cercato di ottenere di poter bruciare grandi quantità di rifiuti urbani importati, vera fonte di profitti. Infatti **il nuovo Piano regionale rifiuti approvato nel giugno 2014 rompe il vincolo del “bacino territoriale ottimale”**, la provincia per i rifiuti urbani da incenerire trasformando gli inceneritori in impianti di interesse regionale, aprendo così una breccia nel vincolo di “bacino territoriale ottimale”, attraverso la quale far passare, e siamo all'oggi, il principio dell'impianto di interesse nazionale.

D'altro canto, per prevenire le temute reazioni negative della cittadinanza bresciana di fronte all'importazione permanente di un'enorme quantità di rifiuti, A2A ha ottenuto dal Comune di Brescia, con l'accordo della Regione Lombardia, che in sede di conferenza dei servizi per il rinnovo dell'AIA, del 22 gennaio 2014, venisse chiesta l'importazione di circa 280.000 tonnellate di rifiuti speciali, in particolare Cdr, compensando il Comune stesso con un contributo di circa 2,7 milioni di euro l'anno.

Infine, con lo Sblocca Italia, A2A otterrebbe finalmente di trasformare questi rifiuti speciali importati in rifiuti urbani di importazione, con un notevole vantaggio economico.

Il ricorso della Regione Lombardia non è dunque credibile, perché, con il nuovo Piano Rifiuti approvato il 20 giugno 2014, su sollecitazione di A2A è stata la stessa Regione a rompere il vincolo del “bacino territoriale ottimale” per gli inceneritori, nel caso specifico per l'inceneritore A2A di Brescia.

**La gravissima responsabilità della Regione Lombardia nell'assecondare il progetto di A2A è del tutto evidente e non può essere attenuata dai maldestri tentativi di “santificare” i rifiuti**

**urbani lombardi e “demonizzare” quelli campani, rischiando toni dal sapore razzista.** Del resto come si può sostenere che all’inceneritore di Brescia possano arrivare rifiuti urbani da Varese o Como, ma non da Trento o da Roma, oppure autorizzare l’arrivo a Brescia di centinaia di migliaia di tonnellate di Cdr dal Lazio o dalla Campania, ma non rifiuti urbani dalle stesse Regioni? Ed infatti il ricorso della Regione Lombardia non cita quanto previsto dal Dlgs 152/2006 e successive modifiche relativamente al “bacino territoriale ottimale”, puntando esclusivamente sul conflitto di competenze Stato – Regioni.

Insomma non considera le vere motivazioni per cui l’art. 35 dello Sblocca Italia è inaccettabile.

**L’art 35 relativo alla gestione dei rifiuti e agli inceneritori va abrogato per altre ragioni di sostanza:** cancella un principio fondante della gestione corretta dei rifiuti, ovvero la responsabilità delle comunità che producono i rifiuti, che devono assumersi in proprio il compito prioritario di ridurli alla fonte, di recuperarne tutti i materiali e comunque di trattarli sul proprio territorio evitando e prevenendo quel traffico di rifiuti, che, come è noto, è una delle più fiorenti attività della criminalità organizzata; incentiva in maniera sconsiderata la tecnologia ormai obsoleta dell’incenerimento, in spregio degli orientamenti della Comunità europea che hanno già stabilito che detta tecnologia deve essere superata entro il 2020, in favore invece della riduzione e del recupero dei rifiuti come materia; infine, non tiene per nulla conto delle compatibilità ambientali, caricando di un impatto emissivo aggiuntivo inceneritori collocati nella Pianura padana, una vera camera a gas, già oggetto di sanzione della Corte di Giustizia europea nel dicembre 2012 per l’inottemperanza del rispetto dei limiti delle PM10. Insomma per ridurre le penalità Ue sui rifiuti urbani non correttamente gestiti, si consolidano le penalità Ue per il non rispetto dei limiti delle PM10 nella Pianura Padana. La soluzione è un grande intervento per implementare la raccolta porta a porta in tutto il Paese, come si fa virtuosamente anche in alcune città del Sud, come Padula e Salerno, e per sviluppare la filiera del recupero di materia e del riciclaggio, chiudendo gradualmente gli inceneritori padani.

Inoltre la **Regione Lombardia**, se vuole tutelare davvero il proprio territorio e dare forza e coerenza al proprio ricorso, deve **ripristinare l’ambito territoriale ottimale** per i propri inceneritori, **vietando agli stessi di importare rifiuti speciali, Cdr o altro, dal resto d’Italia**, con la motivazione vincolante di dover ridurre le emissioni di PM10 per rientrare sotto i limiti ed evitare ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia europea.

**Il problema di Brescia, nell’immediato, è un inceneritore sovradimensionato**, costretto a importare centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti urbani e speciali, in un contesto urbano con l’aria definita dall’Ue la terza più inquinata su 221 città e con i terreni contaminati da PCB e diossine a livelli record.

**Per questo va cancellato l’art. 35 dello “Sblocca Italia” e a Brescia va chiusa subito una linea dell’inceneritore A2A.**

Brescia 29 settembre 2014

“Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile”

Cittadini per il riciclaggio  
CivicaMente cittadini di Ospitaletto  
Codisa  
Comitato ambiente Brescia sud  
Comitato per il porta a porta Botticino  
Comitato Lamarmora per l’ambiente “Laperl’A”  
Comitato per la salute, rinascita e salvaguardia del centro storico  
Comitato Rifiuti Zero  
Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia  
Custodi del Creato  
Facciamo Rivivere Vobarno  
Gruppo decrescita felice  
Gruppo “mamme” di Castenedolo  
La collina dei castagni Castenedolo  
Legambiente Brescia  
Rete Antinocività Brescia

Allegato 1

Regione Lombardia DELIBERAZIONE N° X / 2370 del 19/09/2014

Oggetto: *PROPOSIZIONE DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DILEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 35 DEL D. L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, IN MATERIA AMBIENTALE E RELATIVO AFFIDAMENTO DI INCARICO*

VISTO il D.l. 12.09.2014 n.133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"; pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2014, n. 212;

VISTO, in particolare l'art. 35 (Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale) il quale in sintesi prevede :

- ai commi 1 e 2, che con DPCM siano individuati entro 90 giorni gli impianti inseriti in un sistema nazionale di smaltimento rifiuti anche nell'ottica del superamento delle procedure d'infrazione europea e che gli impianti di termotratamento esistenti o da realizzare siano autorizzati a saturazione del carico termico con obbligo di adeguamento dell'AIA entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L.;
- al comma 3 che tutti gli impianti di nuova costruzione debbano essere ricompresi nella classificazione degli impianti di recupero energetico, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- al comma 4, una verifica, per gli impianti esistenti, da svolgersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, circa la sussistenza dei requisiti per la loro classificazione come impianti di recupero energetico, conformemente a quanto previsto dal comma precedente ;
- al comma 5, che negli impianti di recupero venga data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, ferma restando l'esigenza di adeguare le relative autorizzazioni;
- al comma 6, la riduzione della metà dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1;
- al comma 7 l'applicazione del potere sostitutivo straordinario del governo in caso di mancato rispetto dei termini fissati dall'articolo;

RILEVATO che il citato articolo presenta gravi profili di illegittimità con riguardo alla violazione dei seguenti parametri:

- art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione alla Direttiva 2001/42/CE (c.d. Direttiva VAS), art. 11 della Costituzione, art. 117, commi 2 e 3; in quanto, l'individuazione di un sistema integrato nazionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di recupero energetico, costituisce un vero e proprio atto di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti e come tale, avrebbe dovuto essere assoggettato ad autorizzazione ambientale strategica;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con gli articoli 118 e 120 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione - introducendo misure che coinvolgono le competenze di diversi livelli di Governo, senza prevedere alcuna forma di concertazione o accordo, ed anzi imponendo il ricorso al potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia. L'intervento normativo in esame, infatti incide anche sulle tutela della salute e sul governo del territorio, materie attribuite alla competenza legislativa concorrente;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza - contenendo previsioni non coordinate e in potenziale conflitto tra loro con particolare, riferimento alle previsioni (commi 2, 4 e 5) che impongono alle autorità competenti di procedere all'adeguamento delle AIA esistenti entro un termine assai ravvicinato (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto), oltretutto antecedente a quello di individuazione degli impianti strategici con DPCM (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto), nonché con riferimento al comma 6 che prevede il dimezzamento per i procedimenti in corso con violazione del principio di legittimo affidamento;
- art. 77 Cost., art. 117, commi 2 e 3, Cost. - per l'estrema eterogeneità e disorganicità dei contenuti e delle misure introdotte, dell'atto normativo. Il difetto di coerenza e di omogeneità riguarda anche le singole disposizioni contenute nell'articolo 35, che impongono alle autorità competenti regionali e locali il rispetto di tempistiche non coordinate e in potenziale conflitto fra loro nonché, con specifico riferimento alle misure introdotte, per carenza dei presupposti di necessità ed urgenza;
- art. 117, commi 2 e 3, in combinato disposto con gli articoli 119 e 81 Cost., in quanto le misure introdotte dal Governo incidono su fondi già stanziati dalla Regione per la predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e potrebbero provocare un incremento delle spese e delle imposte in relazione allo smaltimento di rifiuti provenienti dal resto del territorio nazionale;

CONSIDERATO

che dette previsioni hanno un significativo impatto sulle competenze pianificatorie di Regioni e Province in materia di rifiuti, sulla gestione del sistema di smaltimento dei rifiuti regionale, nonché sull'impiantistica regionale intervenendo sugli impianti contemplati dal Piano Regionale Rifiuti le cui autorizzazioni, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della LR 26/2003, sono di competenza regionale;

ACCERTATI l'interesse e la legittimazione della Regione a promuovere ricorso avanti la Corte Costituzionale per lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite;  
RICONOSCIUTA pertanto la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre ricorso per questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale;  
RITENUTO di doversi avvalere dell'assistenza difensiva dell'Avv. Viviana Fidani dell'Avvocatura regionale e dell'Avv. Prof. Giovanni Guzzetta del Foro di Roma, per l'esperienza altamente qualificata in particolare nel campo del diritto costituzionale, presso il cui studio in Roma via Federico Cesi, 72 viene eletto domicilio;  
DATO ATTO che si provvederà, con decreti del dirigente, al pagamento del compenso del professionista esterno, utilizzando i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 ridotti del 20%, con imputazione sul capitolo di spesa n. 8456;  
Su proposta del Dirigente della struttura Amministrazione Avvocatura di concerto con l'Avv. Coordinatore e con la Direzione competente per materia;  
VISTO l'art. 28, lett. g), dello Statuto;  
VISTO l'art. 134 della Costituzione;  
All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;  
DELIBERA

1. di proporre ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 per le motivazioni esposte in premessa;
2. di affidare la rappresentanza legale della Regione, con poteri congiunti e disgiunti tra loro, all'Avv. Viviana Fidani dell'Avvocatura regionale e all'Avv. Prof. Giovanni Guzzetta del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma via Federico Cesi, 72 viene eletto domicilio;
3. di dare conseguentemente mandato al Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere la relativa procura alle liti, ai sensi delle vigenti norme di rito.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Allegato 2

Dgr n. 1990 del 20 giugno 2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)

11.2.1.3 Priorità per gli impianti di trattamento del RUR esistenti

**Gli Impianti di Piano fanno parte di una rete regionale** per il trattamento (smaltimento e recupero) del RUR avente codice 200301 dimensionata per il mantenimento dell'autosufficienza regionale secondo lo Scenario di Piano al 2020, aggiornato periodicamente in base alla correlazione tra produzione pro capite di rifiuti e contesto socio-economico. Essi devono garantire, per quanto riguarda i TMB, il trattamento prioritario del RUR, **mentre gli inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:**

1. **RUR prodotto in Lombardia;**
2. **altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;**
3. **rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di: RUR, rifiuti ingombranti, terre di spazzamento, prodotti in Lombardia;**
4. **rifiuti decadenti dal trattamento effettuato in Lombardia delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani raccolte in Lombardia.**

Allegato 3

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Articolo 9. 1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 182-bis

(Principi di autosufficienza e prossimità)

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli **impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi**, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;